

Statuto dell'Associazione

“CasaCo, la con-divisione è di casa”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “**CasaCo, la con-divisione è di casa**” siglabile “**CasaCo**”, con sede legale nel Comune di Alba (CN), strada Rorine 24, e di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.
2. La denominazione dell’ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall’acronimo “ETS” (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al “RUNTS” (Registro unico nazionale del Terzo settore). Gli estremi di detta iscrizione saranno riportati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell’ASSOCIAZIONE.
3. La denominazione dell’ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall’acronimo “APS” (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del RUNTS o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L’ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
2. L’ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: migliorare la qualità della vita e facilitare la sostenibilità della vita quotidiana dei singoli, delle famiglie e delle nuove generazioni, promuovendo l’innovazione sociale, il welfare, l’educazione, la cultura, la partecipazione, l’inclusione sociale e tutte le forme di condivisione (sharing) che consentono di migliorare il benessere fisico, ambientale, economico e sociale delle persone e delle comunità, sostenendole e valorizzandole.

[Handwritten signatures in blue ink]

Art. 3 Attività



1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto ed al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e s.m., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e s.m.;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella G. U. n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e s.m., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141, e s. m.;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e s.m., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere:
- a) la condivisione di spazi, oggetti, servizi, informazioni, bisogni, ascolto e sostegno, esperienze, competenze, saperi e buone pratiche;
 - b) la promozione di strumenti concreti a favore della sostenibilità ambientale, quali ad esempio, la biblioteca degli oggetti, l'organizzazione di eventi, corsi di formazione, seminari ed attività pratiche sull'ecologia, l'autoproduzione, l'economia circolare, la tutela dell'ambiente, lo scambio, il riuso ed il riciclo;
 - c) la promozione di strumenti concreti a favore della sostenibilità economica, quali ad esempio, la condivisione di spazi per la conciliazione dei tempi di lavoro, di educazione e formazione, di svago e tempo libero, servizi salva tempo, gruppi di acquisto solidale (gas) per famiglie, book crossing, fablab, officine condivise, co-housing;
 - d) la promozione di strumenti concreti a favore della sostenibilità sociale, quali ad esempio, la portineria di quartiere, punti di ritiro per doni, il sostegno alle relazioni interpersonali, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, esperienze ricreative e ludiche come vettori di formazione e riproduzione di legami sociali, lo sviluppo della partecipazione, di relazioni solidali e del senso di comunità, l'aggregazione trasversale tra bambini, adulti ed anziani, la creazione di luoghi di incontro ad hoc per le famiglie e le mamme, l'attivazione di reti e di connessioni per favorire la progettazione partecipata per

LH MR A JL @ as. JG R LG H JMR

- la risoluzione dei problemi della vita quotidiana, l'amministrazione condivisa, la cura dei beni comuni, lo sviluppo della cittadinanza attiva e creativa, della sussidiarietà orizzontale e circolare;
- e) momenti di aggregazione, convivialità e socialità, favoriti tramite la predisposizione di un luogo dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di strumenti e di progetti di innovazione sociale;
 - g) la promozione di servizi collaborativi e la creazione di comunità collaborative per le esigenze della vita quotidiana, di reti in cui condividere esigenze, confrontarsi, ascoltare e dialogare al fine di creare un gruppo di riferimento in cui i componenti si possano supportare reciprocamente;
 - h) la promozione del welfare mediante, ad esempio, il supporto per l'espletamento di pratiche burocratiche, le richieste di servizi, contributi ed agevolazioni, sportelli di orientamento ai servizi, formazione diretta ed informativa rivolta a persone o enti, organizzazione di convegni, corsi o seminari, interventi socio-sanitari (quali supporto alla genitorialità, educazione alimentare, invecchiamento attivo), servizi di mediazione/ascolto/informativi che supportino le famiglie nella cura di minori ed anziani, servizi di baby sitter/badanti condivise;
 - i) la promozione dell'importanza dell'educazione a sostegno della crescita dell'individuo e della società, della cittadinanza democratica e dello sviluppo sostenibile, mediante, ad esempio, iniziative volte a favorire un approccio partecipato, inclusivo e democratico all'educazione, la cooperazione in ambito educativo ed il dialogo interculturale, la condivisione e l'insegnamento dei diritti e degli obblighi civici, attività didattiche e ricreative per bambini in età scolare e prescolare, servizi di ludoteca, doposcuola, spazio giochi, laboratori creativi per famiglie, percorsi formativi rivolti ai genitori ed agli educatori;
 - j) la promozione, l'organizzazione e l'erogazione di iniziative, attività e servizi nel settore dell'Educazione (quali, ad esempio, educazione montessoriana, educazione all'aperto, educazione motoria, psicomotricità, yoga, educazione parentale, educazione alimentare tramite la sensibilizzazione ad un consumo critico, equo-solidale, di non-spreco ed etico) e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni (quali, ad esempio, l'interculturalità e la condivisione attraverso il cibo tramite eventi come corsi, laboratori, seminari, incontri informativi e formativi, serate a tema e cene);
 - k) la promozione, l'organizzazione e l'erogazione di attività di formazione e consulenza, quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, conferenze, gruppi di lavoro, mostre, laboratori didattici, ricreativi, artistici e culturali, eventualmente anche nelle scuole di ogni ordine e grado, stages, seminari, viaggi e soggiorni;
 - l) la promozione, l'organizzazione e l'erogazione di servizi che permettano la conciliazione dei tempi di vita, lavoro ed educazione;
 - m) porre in essere alcuni servizi di sostegno ai soci e alla comunità, anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, al fine di costruire uno spazio multi-attività organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro, alla condivisione

LN 112 # JE [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]



- (sharing) nelle sue molteplici declinazioni ed alla promozione di occasioni di confronto interpersonali al fine di raggiungere le finalità e le attività oggetto del presente Statuto;
- n) l'organizzazione e la gestione di spazi, sedi operative, strutture che accolgano e promuovano le finalità e le attività oggetto del presente Statuto;
 - o) la garanzia di pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona;
 - p) la promozione dell'inclusione sociale e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la creazione di percorsi verso un'autonomia socio-lavorativa, opportunità di riscatto sociale, lavoro etico, interazione sociale e con il territorio;
 - q) la collaborazione con altre Associazioni ed Enti del terzo settore non profit interessati a vario titolo alle finalità ed alle attività oggetto del presente Statuto;
 - r) la collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, presenti sul territorio locale, regionale, nazionale ed estero, interessati a vario titolo alle finalità ed alle attività oggetto del presente Statuto;
 - s) l'organizzazione di campagne di auto-finanziamento, raccolta fondi, crowdfunding, l'accesso a finanziamenti pubblici o privati, la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali o europei, compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune al fine di raggiungere gli scopi sociali. La raccolta di fondi dovrà essere caratterizzata da principi di verità, trasparenza e correttezza;
 - t) l'ideazione, la produzione e la diffusione di materiali e programmi multimediali, siti internet, attività editoriali riferibili alle finalità sociali del presente Statuto (quali pubblicazioni di giornali, riviste, bollettini, libri, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, materiale fonografico, informatico, audiovisivo, cd, dvd);
 - u) l'istituzione all'interno dell'ASSOCIAZIONE di Sezioni, eventualmente dotate di propri regolamenti e supportate da Comitati Tecnici ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali (i coordinatori responsabili delle suddette sezioni si impegnano a rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dall'ASSOCIAZIONE);
 - v) l'adesione, sempre che sia conforme alle finalità del presente Statuto, all'attività di Associazioni, Confederazioni, Enti ed organismi dei quali condivide scopi e principi, collaborando con essi per il raggiungimento delle finalità comuni;
 - w) l'ASSOCIAZIONE potrà comunque svolgere ogni attività che sia ritenuta necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
3. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'ASSOCIAZIONE eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

LM MR * RE @ JF R G M

volontariato dei propri associati.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
8. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'ASSOCIAZIONE può avvalersi della collaborazione di professionisti, esperti o altro personale specializzato esterno all'Associazione, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità oggetto del presente Statuto. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

[Handwritten signatures and initials]



- quote associative e contributi degli aderenti e di privati, o contributi di enti;
 - corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
 - entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ASSOCIAZIONE e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

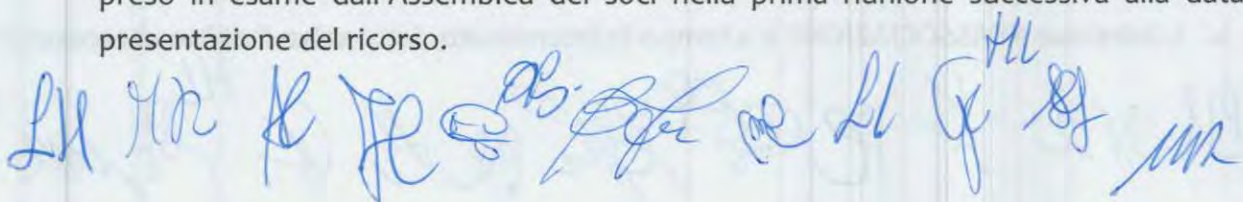
1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette (7), che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di

[Handwritten signatures] 7

cui all'art. 6 del presente Statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 **Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta (60) giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta (60) giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.
7. Avverso alla delibera di decadenza o esclusione l'associato può ricorrere all'Assemblea dei soci. Il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e dovrà essere preso in esame dall'Assemblea dei soci nella prima riunione successiva alla data di presentazione del ricorso.





8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE, sia all'esterno per designazione o delega.
10. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 **Quota associativa**

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del quindici (15) febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi

[Handwritten signatures in blue ink]

ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominati.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE oppure per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con sette (7) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.



5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di Assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea Ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 31 del Codice, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice, elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione

[Handwritten signatures in blue ink]

- di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 5, del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti (3/4) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) sino a un massimo di sette (7) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre (3) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'art. 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e

gli eventuali contributi straordinari;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3, comma 5, del presente Statuto;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto;
 - formula i programmi delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - predispone i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - decide sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti che impegnano l'ASSOCIAZIONE;
 - cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ASSOCIAZIONE o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - decide le modalità di partecipazione dell'ASSOCIAZIONE alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - ha facoltà di deliberare l'istituzione di diverse sedi operative e la costituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali;
 - delibera su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei (6) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi (2/3) dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette (7) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei



membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque (5) anni e può essere rinominato fino a tre (3) volte consecutive.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili tre (3) volte.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- 
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
 4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
 5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18 Presidente onorario

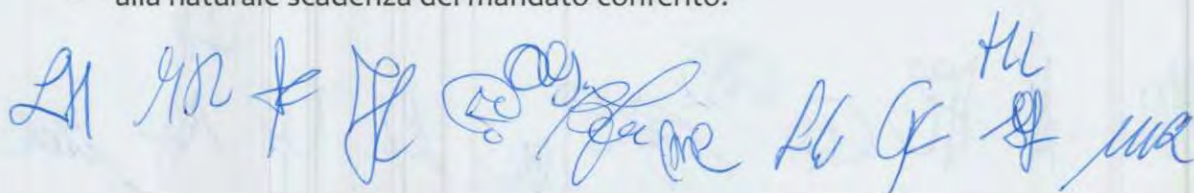
1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 19 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce, mediante regolamento, gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20 Decadenza dalle cariche

1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, i componenti del Collegio dei Probiviri, dell'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti decadono:
 - per dimissioni volontarie;
 - per revoca, qualora non esplichino più l'attività inerente la carica assunta, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei soci, sentita, ove possibile, la persona interessata;
 - alla naturale scadenza del mandato conferito.



- comunicazione della decisione assunta dall'organo investito della controversia.

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con v

Art. 23
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

MICHELOTTI LINDA

Linda Micheletti

il Segretario

GRIMALDI ALBERTO

Alberto Grimaldi

I Presenti

CASTAGNO GIULIA

Giulia Castagno

SIDEROT GRAZIA

Siderot Grazia

CUNIBERTO FRANCESCA

Francesca Cuniberto

CERETTO ALESSANDRO

Alessandro Ceretto

GALLO LAURA

Laura Gallo

FERRARI BARBARA

Barbara Ferrari

GALLIANO MAURO

Mauro Galliano

RUDAS MARTA

Marta Rudas

CASTELLENGO MARZIA

Marzia Castellingo

MICHELOTTI LUIGI

Luigi Micheletti

ROÀ MARIA

Maria Roà

Alba li, 20 giugno 2019



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

21/06/2019

di V. 1131 Euro 3

